

COMUNE DI LOCOROTONDO

Città Metropolitana di Bari



OGGETTO: P.O.R. PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 – ASSE VI “TUTELA DELL’AMBIENTE E PROMOZIONE DELLE RISORSE NATURALI E CULTURALI” - AZIONE 6.2 “INTERVENTI PER LA BONIFICA DI AREE INQUINATE” PROCEDURA IN MODALITÀ TELEMATICA DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO, PROGETTO ESECUTIVO, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI, MISURE E CONTABILITÀ PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA EX DISCARICA COMUNALE IN CONTRADA “PASQUALONE” IN AGRO DEL COMUNE DI LOCOROTONDO, MEDIANTE LA RIMOZIONE DELLA SORGENTE DELLA CONTAMINAZIONE.

CUP G14F18001200002

CIG CIG 8131818C7D

CPV 71340000-3

CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE

INDICE

.....	1
.....	1
PARTE PRIMA	3
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELL'APPALTO	3
ART.1 – OGGETTO E FINALITÀ DELL'APPALTO	4
ART.2 – OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE	4
ART.3 – OBBLIGHI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE	4
ART.4 – NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO E I CRITERI INTERPRETATIVI	4
ART.5 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO	4
ART.6 – DURATA DEL CONTRATTO	4
ART.7 – IMPORTO DEL CONTRATTO	5
ART.8 – AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	5
ART.9 – SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	5
ART.10 – MODALITÀ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE DEL COMPENSO	5
ART.11 – CONTROLLI SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	6
ART.12 – FALLIMENTO E ALTRE VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE	6
ART.13 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO	6
ART.14 – SUBAPPALTO	7
ART.15 – TUTELA DEI LAVORATORI	7
ART.16 – SICUREZZA	7
ART.17 – ELEZIONE DI DOMICILIO DELL'APPALTATORE	7
ART.18 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	7
ART.19 – CAUZIONE DEFINITIVA	9
ART.20 – OBBLIGHI ASSICURATIVI	9
ART.21 – PENALI	10
ART.22 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO	10
ART.23 – CLAUSOLE DI RISOLUZIONE ESPRESSA	10
ART.24 – RECESSO	11
ART.25 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	11
ART.26 – SPESE CONTRATTUALI	11
ART.27 – NORMA DI CHIUSURA	11
PARTE SECONDA	12
SPECIFICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE	12
ART. 28 – PROGETTO DEFINITIVO	13
ART. 29 – PROGETTO ESECUTIVO	14
ART. 30 – DIREZIONI LAVORI	15
ART. 31 - PROPRIETÀ INTELLETTUALE E MATERIALE DEGLI ELABORATI, SUBENTRO O SOSTITUZIONE DEI PROGETTISTI	16
ART. 32 – COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	16
ART. 33 – CERTIFICATO DI APPALTABILITÀ E DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE	17
ART. 34 - RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE	18

PARTE PRIMA
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELL'APPALTO

ART.1 – OGGETTO E FINALITÀ DELL'APPALTO

1. La gara ha per oggetto l'affidamento della progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e la direzione lavori relativi alla Messa in sicurezza di emergenza mediante rimozione della sorgente di contaminazione dell'ex discarica comunale in località Pasqualone nel Comune di Locorotondo (BA) conformemente alle caratteristiche e modalità di erogazione indicate nella **PARTE SECONDA** del presente documento "Specificazione delle prescrizioni tecniche".

ART.2 – OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. L'appaltatore, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, così come previsto nella **PARTE SECONDA** del presente documento "SPECIFICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE", deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto e al presente capitolato.
2. La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.
3. La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.

ART.3 – OBBLIGHI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE

1. La stazione appaltante provvede a mettere a disposizione dell'appaltatore tutte le informazioni tecnico amministrative, oltre a quelle contenute nella **PARTE SECONDA** del presente documento "SPECIFICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE".

ART.4 – NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO E I CRITERI INTERPRETATIVI

Nella realizzazione dell'intervento dovranno essere rispettate tutte le leggi, regolamenti e norme tecniche in materia di "appalti pubblici" o comunque applicabili al caso di specie.

Dovrà altresì essere rispettato appieno quanto dettato da norme e regolamenti a livello sovranazionale (ad es. norme UNI o CEI ecc.), nazionale, regionale e locale e quanto prescritto dagli Enti territorialmente competenti; nonché da tutti i vigenti strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale di diverso livello.

ART.5 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:
 - 1) il presente capitolato speciale d'appalto costituito da due parti fondamentali:
 - a. PARTE PRIMA - Definizione tecnica ed economica dell'appalto
 - b. PARTE SECONDA – Specificazione delle prescrizioni tecniche
 - 2) l'offerta tecnica dell'appaltatore;
 - 3) l'offerta economica dell'appaltatore.
2. Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART.6 – DURATA DEL CONTRATTO

1. Il servizio ha inizio dalla data di stipulazione del contratto e ha durata di 40 gg. per la consegna della progettazione definitiva e 35 gg per la presentazione della progettazione esecutiva.
2. Eventuali modifiche/integrazioni necessarie per l'approvazione della progettazione dovranno essere eseguite entro tre giorni dalla comunicazione del committente.

ART.7 – IMPORTO DEL CONTRATTO

L'importo complessivo dell'appalto è di € oltre IVA e oneri previdenziali, al netto del ribasso di gara.

ART.8 – AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'appaltatore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
2. Il RUP redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'appaltatore. Il verbale viene redatto in doppio esemplare.
3. Nel caso l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'appaltatore è tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.

ART.9 – SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

ART.10 – MODALITÀ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE DEL COMPENSO

1. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'appaltatore secondo le seguenti modalità:
 1. I corrispettivi, così come stabiliti all'articolo 12, eventualmente adeguati ai sensi dell'articolo 13 e diminuiti delle penali di cui all'articolo 9, sono corrisposti con le modalità di seguito descritte:
 - Progettazione definitiva -100% all'approvazione del progetto da parte dell'Amministrazione e conseguimento delle autorizzazioni, nulla osta etc. necessari o entro dodici mesi dalla data di trasmissione degli elaborati.
 - Progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione -100% all'approvazione del progetto da parte dell'Amministrazione e conseguimento delle autorizzazioni, nulla osta etc. necessari o entro dodici mesi dalla data di trasmissione degli elaborati.
 - Direzione Lavori, contabilità e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione per Stati di Avanzamento Lavori.
 2. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale. Resta inteso che il pagamento sarà subordinato all'accertamento da parte della stazione appaltante dell'effettiva e puntuale esecuzione delle prestazioni contrattuali, in termini sia qualitativi che quantitativi, all'acquisizione di tutti i documenti comprovanti l'esito positivo delle verifiche effettuate, nonché di tutta la documentazione prevista dalla legge in vigore.
 3. In conformità all'art. 31, comma 3, della legge 9 agosto 2013, n. 98 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), in caso di ottenimento da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dalla stazione appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
 4. Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la fatturazione del corrispettivo deve corrispondere alle quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, eventualmente modificate secondo le disposizioni dell'art. 15, comma 2. La mancata corrispondenza tra la fatturazione e le

quote di partecipazione al raggruppamento note alla stazione appaltante sospenderà il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

5. La stazione appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'emissione del certificato di conformità definitivo.

ART.11 – CONTROLLI SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. La stazione appaltante si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.

2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore sarà chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.

3. La stazione appaltante si riserva infine, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.

ART.12 – FALLIMENTO E ALTRE VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE

1. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs n. 50/2016.

ART.13 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, c. 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 106, c. 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della L. 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.

4. Rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.

5. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 4, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla stazione appaltante. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui

la stazione appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla stazione appaltante.

ART.14 – SUBAPPALTO

1. Per la disciplina del subappalto si applica l'art. 105 del DLgs n. 50/2016.

ART.15 – TUTELA DEI LAVORATORI

1. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
2. L'appaltatore è obbligato in solido con l'eventuale subappaltatore a corrispondere ai lavoratori del subappaltatore medesimo i trattamenti retributivi e i connessi contributi previdenziali e assicurativi dovuti. Tale responsabilità è estesa anche all'effettuazione e al versamento delle ritenute fiscali dovute.

ART.16 – SICUREZZA

1. L'appaltatore s'impegna a ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
3. L'appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato.
4. L'appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e/o collaboratori.

ART.17 – ELEZIONE DI DOMICILIO DELL'APPALTATORE

1. L'appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto di appalto.

ART.18 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'appaltatore potrà venire a conoscenza e trattare dati comuni ed anche sensibili relativi agli utenti della stazione appaltante.
2. L'appaltatore pertanto ai sensi dell'art. 29 del Codice in materia di protezione dei dati personali, è nominato Responsabile del trattamento dei dati, che può essere effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per gli adempimenti previsti nel contratto, nei limiti e per la durata dello stesso.
3. I dati personali oggetto del trattamento sono strettamente necessari per adempiere al contratto stesso.
4. L'appaltatore, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, ha il compito e la responsabilità di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (inclusi i provvedimenti del Garante) e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto, nonché le istruzioni impartite dal Titolare del trattamento.

Il Responsabile esterno del trattamento dovrà assolvere, in particolare, i seguenti compiti, indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione ed imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza di informazioni riservate;

- utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione. Il Responsabile esterno non produce copie dei dati personali e non esegue alcun tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo dei servizi offerti; non potrà, inoltre, diffondere, né comunicare, dati oltre ai casi previsti nel contratto o necessari per l'adempimento dello stesso.

In nessun caso il Responsabile esterno acquisisce la proprietà intellettuale di dati e informazioni trattati nell'ambito di svolgimento del contratto;

- adottare preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo, qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 31 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;

- adottare e rispettare tutte le misure di sicurezza previste dagli articoli 33, 34, 35 e 36 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi indicati nell'art. 31 e analiticamente specificate nell'allegato B ("Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza") del citato decreto. Qualora, ai sensi delle norme concernenti le misure minime di sicurezza, risulti necessario un adeguamento delle stesse, il Responsabile esterno provvede, nei termini di legge, al relativo adeguamento, senza alcun costo per la stazione appaltante;

- individuare, per iscritto, le persone incaricate del trattamento e fornire loro le istruzioni relative alle operazioni da compiere, affinché il trattamento avvenga in conformità alla legge, per gli scopi e le finalità previste in contratto e nel rispetto delle misure minime di sicurezza idonee a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito, previste dal Codice e delle disposizioni impartite dal Titolare. Vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite;

- rispettare le istruzioni e le procedure in materia di privacy, adottate dalla stazione appaltante per garantire la sicurezza dei dati personali; in particolare, qualora gli Incaricati del Responsabile esterno accedano, per esigenze di servizio, alle sedi o al sistema informativo del Titolare, il Responsabile esterno risponderà di eventuali violazioni ai sensi dell'art. 2049 del codice civile;

- provvedere alla formazione degli Incaricati del trattamento;

- verificare annualmente lo stato di applicazione del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;

- adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali anche dopo che l'incarico è stato portato a termine o revocato;

- comunicare, tempestivamente, al Titolare, le eventuali richieste degli interessati all'accesso, alla rettifica, all'integrazione, alla cancellazione dei propri dati, ai sensi dell'art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;

- avvisare, tempestivamente, il Titolare qualora ricevesse ispezioni o richieste di informazioni, documenti od altro, da parte del Garante, in merito ai trattamenti effettuati per la stazione appaltante;

- fornire al Titolare, a semplice richiesta e secondo le modalità indicate da quest'ultimo, i dati e le informazioni necessari per consentire, allo stesso, di svolgere una tempestiva difesa in eventuali procedure instaurate davanti al Garante o all'Autorità Giudiziaria e relative al trattamento dei dati personali connessi all'esecuzione del contratto in vigore tra le parti;

- consentire che il Titolare – come imposto dalla normativa – effettui verifiche periodiche in relazione al rispetto delle presenti disposizioni;

- comunicare al Titolare del trattamento qualsiasi disfunzione possa in qualche modo compromettere la sicurezza dei dati. Si precisa che tale nomina sarà valida per il tempo necessario ad eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si considererà revocata a completamento dell'incarico. All'atto della cessazione delle operazioni di trattamento, il Responsabile esterno dovrà restituire tutti i dati personali del Titolare, a quest'ultimo, e provvedere ad eliminare definitivamente dal proprio sistema informativo, e dagli archivi cartacei, i medesimi dati o copie degli stessi, dandone conferma per iscritto al Titolare.

Il Titolare e il Responsabile esterno si mantengono vicendevolmente indenni per qualsiasi danno, incluse le spese legali, che possa derivare da pretese, avanzate nei rispettivi confronti a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento che siano imputabili a fatto, comportamento od omissione dell'altro.

ART.19 – CAUZIONE DEFINITIVA

1. L'appaltatore è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria in percentuale dell'importo contrattuale secondo quanto stabilito dall'art. 103 del D.lgs. 50/2016 in ossequio alle modalità indicate dalla stazione appaltante. L'importo della cauzione definitiva è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali è stata rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000.

2. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto, anche se è prevista l'applicazione di penali; pertanto, resta espressamente inteso che la stazione appaltante ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle medesime penali.

3. La garanzia fideiussoria, di cui al comma 1, è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del'80 % (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, del documento di pagamento di cui all'art. 12, presentato dall'appaltatore, regolarmente vistato dalla stazione appaltante, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 % (venti per cento) dell'iniziale importo garantito, è svincolato dalla stazione appaltante, previa deduzione di eventuali crediti della stessa verso l'appaltatore derivanti dal contratto, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali, solo previo consenso espresso in forma scritta dalla stazione appaltante.

4. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla stazione appaltante.

5. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la stazione appaltante ha facoltà di dichiarare risolto il contratto previa comunicazione all'appaltatore mediante PEC.

6. Nel caso di integrazione del contratto, l'appaltatore deve modificare il valore della cauzione in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

7. La garanzia fidejussoria di cui al presente articolo deve inoltre essere conforme a quanto indicato nel bando di gara.

ART.20 – OBBLIGHI ASSICURATIVI

1. Sono a carico esclusivo dell'appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'appaltatore stesso, di terzi o della stazione appaltante.

2. In relazione a quanto sopra, l'appaltatore si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici di primaria importanza opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO) e si obbliga a

trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio del servizio, copia delle polizze suddette, relative al proprio personale operante nell'ambito del contratto.

3. La polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale di cui all'art. 24, comma 4 del Codice deve coprire "anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato, a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi" ed avere un massimale non inferiore a € 500.000,00.

3. L'appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.

ART.21 – PENALI

1. In caso di ritardo nell'espletamento della prestazione nei termini previsti nel contratto e qualora non sia stata concessa dalla stazione appaltante una eventuale proroga, verrà applicata la penale pari al tre (3) per mille dell'importo contrattuale dovuto, per ogni giorno di ritardo.

2. In caso di inadempimento delle prestazioni di cui al presente contratto la stazione appaltante si riserva di applicare una penale, per ciascun inadempimento, fino all'importo massimo pari al dieci per cento (10%) dell'importo del contratto.

3. L'entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità dell'inadempienza e/o disservizio, previa contestazione scritta, avverso la quale l'appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni entro 15 giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.

4. Nel caso in cui l'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero trattenuto dalla cauzione definitiva ai sensi dell'art. 26 del presente capitolato.

5. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell'importo contrattuale, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

ART.22 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

ART.23 – CLAUSOLE DI RISOLUZIONE ESPRESSA

1. Salva la risoluzione per inadempimento di cui all'art. 27, la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., a tutto rischio dell'appaltatore, con riserva di risarcimento danni, oltre alle ipotesi suindicate, nei seguenti ulteriori casi:

1. frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
2. ingiustificata sospensione del servizio;
3. subappalto non autorizzato;
4. cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 16 del presente capitolato;
5. mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
6. riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l'appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa, in conformità all'art. 11, comma 3, del presente capitolato;
7. applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 21, comma 5, del presente capitolato;
8. il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
9. ripetuto ed ingiustificato mancato adeguamento alle direttive impartite dalla stazione appaltante;

10. utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati, senza deroga documentata da parte della stazione appaltante;
 11. mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 12. mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
 13. il non aver iniziato l'esecuzione delle attività oggetto del contratto entro 15 giorni dal termine previsto contrattualmente o richiesto dalla stazione appaltante.
2. I casi elencati saranno contestati all'appaltatore per iscritto dalla stazione appaltante, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.
 3. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'appaltatore di qualsivoglia natura.
 4. Nel caso di risoluzione, la stazione appaltante si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e in particolare si riserva di esigere dall'appaltatore il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto; in tal caso all'appaltatore può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la stazione appaltante.

ART.24 – RECESSO

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

ART.25 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore /subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART.26 – SPESE CONTRATTUALI

1. L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'appaltatore.

ART.27 – NORMA DI CHIUSURA

1. L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.

PARTE SECONDA
SPECIFICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE

ART. 28 – PROGETTO DEFINITIVO

1. Sulla base delle indagini preliminari svolte dall'Amministrazione Comunale, dovrà essere predisposto il progetto operativo di messa in sicurezza di emergenza costituito dai seguenti elaborati:

- a) relazione generale;
- b) relazioni tecniche e specialistiche;
- c) rilievi planoaltimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico;
- d) elaborati grafici;
- e) calcoli delle strutture e degli impianti;
- f) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
- g) censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;
- h) piano particellare di esproprio;
- i) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
- j) computo metrico estimativo;
- k) aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
- l) quadro economico con l'indicazione dei costi della sicurezza.

2. Le relazioni tecniche e specialistiche di cui al punto b) del precedente elenco comprendono:

- relazione geologica;
- relazioni idrologica e idraulica, studio della compatibilità idraulica;
- relazione paesaggistica;
- relazione sulle strutture, ove previste;
- relazione geotecnica;
- relazione tecnica impianti;
- relazione che descrive la concezione del sistema di sicurezza per l'esercizio e le caratteristiche del progetto;
- piano di gestione dei materiali, suolo, acqua, rifiuti, prodotti durante le attività di bonifica e ripristino ambientale, con descrizione dei fabbisogni di materiali da approvvigionare da cava, al netto dei volumi reimpiegati, e degli esuberanti di materiali di scarto, provenienti dagli scavi; individuazione delle cave per approvvigionamento delle materie e delle aree di deposito per lo smaltimento delle terre di scarto; descrizione delle soluzioni di sistemazione finali proposte;
- piano di manutenzione e di monitoraggio ambientale delle opere;
- aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del Piano di sicurezza e coordinamento.

Gli elaborati grafici di cui al punto d) del precedente elenco comprendono:

- stralcio dello strumento urbanistico generale o attuativo con l'esatta indicazione dell'area interessata all'intervento;
- planimetria d'insieme con le indicazioni delle curve di livello dell'area interessata all'intervento, con equidistanza non superiore a cinquanta centimetri;
- elaborati relativi alle indagini e studi preliminari, in scala adeguata alle dimensioni dell'opera in progettazione:
 - i. carta e sezioni geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche, contenenti i risultati delle indagini geofisiche e geognostiche;
 - ii. planimetria con indicazione delle indagini geotecniche e sezioni, nella stessa scala, che riportano il modello geotecnico del sottosuolo;

- elaborati grafici nel numero, nell'articolazione e nelle scale necessarie a permettere l'individuazione di tutte le caratteristiche spaziali, tipologiche, funzionali e tecnologiche delle opere e dei lavori da realizzare, integrati da tabelle relative ai parametri da rispettare:

- i. schemi di dettaglio degli interventi e degli impianti per gli interventi di bonifica e ripristino ambientale e di messa in sicurezza permanente;
- ii. schemi di dettaglio di sistemazione cantiere;
- iii. schemi di dettaglio degli interventi e degli impianti per le misure di sicurezza;
- iv. schemi costruttivi di dettaglio dei sistemi di messa in sicurezza da realizzare durante gli interventi;
- v. schemi di trattamento dei materiali contaminati prodotti dagli interventi;
- vi. ubicazione dei controlli da condurre durante o al termine degli interventi di bonifica e ripristino ambientale;
- vii. schemi funzionali e dimensionamento di massima dei singoli impianti;
- viii. planimetrie e sezioni in cui sono riportati i tracciati principali delle reti impiantistiche esterne e la localizzazione delle centrali dei diversi apparati;
- ix. planimetria rappresentativa dei siti di cave e di deposito nelle situazioni anteriori e posteriori agli interventi;
- x. sistemazione finale del singolo sito in scala adeguata;

3. A seguito della consegna del progetto definitivo, la stazione appaltante convocherà apposita Conferenza dei servizi ai sensi della Legge 241/90 in cui sarà richiesto apposito parere agli Enti.

In tale fase dovrà essere garantito idoneo supporto tecnico alle eventuali integrazioni/osservazioni da parte degli Enti convocati.

ART. 29 – PROGETTO ESECUTIVO

1. A seguito dell'approvazione del progetto definitivo, dovrà essere predisposto progetto esecutivo costituito dai seguenti elaborati:

- a) relazione generale;
- b) tutte le relazioni specialistiche del progetto definitivo, completi delle eventuali integrazioni apportate in sede di redazione del progetto esecutivo a seguito di eventuali ulteriori indagini rese necessarie per la redazione del progetto esecutivo, le soluzioni adottate e le modifiche apportate rispetto al progetto definitivo;
- e) piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e fascicolo dell'opera;
- f) quadro di incidenza della manodopera;
- g) computo metrico estimativo;
- h) quadro economico;
- i) crono programma dei lavori;
- j) elenco dei prezzi unitari;
- k) analisi dei prezzi;
- l) capitolato speciale di appalto;
- m) schema di contratto;
- n) piano particellare di esproprio;
- o) elaborati grafici.

2. Gli elaborati grafici di cui ai punti o) del precedente elenco comprendono:

- tutti gli elaborati grafici del progetto definitivo, completi delle eventuali integrazioni apportate in sede di redazione del progetto esecutivo a seguito di eventuali ulteriori indagini rese necessarie per la redazione del progetto esecutivo, le soluzioni adottate e le modifiche apportate rispetto al progetto definitivo;

- tutti gli elaborati che risultino necessari all'esecuzione delle opere o dei lavori sulla base di tutti gli studi e indagini eseguite;
 - i particolari costruttivi di tutte le opere previste in progetto;
 - tutti gli elaborati necessari ad illustrare le modalità esecutive di dettaglio;
 - tutti gli elaborati che definiscano in modo compiuto le lavorazioni necessarie per il rispetto delle prescrizioni disposte dagli organismi competenti in sede di approvazione del progetto definitivo;
 - tutti gli elaborati inerenti i lavori di realizzazione della viabilità di accesso al cantiere, in modo da evitare o limitare le interferenze con il traffico locale ed il pericolo per le persone e l'ambiente;
 - gli elaborati necessari ad individuare la localizzazione delle cave eventualmente necessarie rispetto alla posizione del cantiere;
 - tutti gli elaborati necessari per definire le caratteristiche dimensionali, prestazionali e di assemblaggio di eventuali elementi o componenti prefabbricati;
 - tutti gli elaborati necessari per definire le fasi costruttive delle strutture;
 - tutti gli elaborati necessari a definire compiutamente le opere di sostegno, anche provvisorie, delle pareti e dei fronti di scavo sia fase di realizzazione della condotta che dei manufatti, opere d'arte in genere ed installazione delle apparecchiature lungo il tracciato di progetto;
 - tutti gli elaborati necessari per definire compiutamente i lavori di sistemazione finale di tutte le aree interessate dai lavori;
 - eventuali ulteriori elaborati che consentano, mediante planimetrie, profili, piante, prospetti e sezioni in scala adeguata, la definizione di tutte le opere, forniture, somministrazioni ed opere provvisorie previste in progetto.
3. In ogni caso sono da considerarsi compresi tutti gli ulteriori elaborati e le eventuali integrazioni esplicitamente richieste dai singoli Enti preposti, che si dovessero rendere necessari per la corretta esecuzione degli interventi previsti nel progetto approvato.

ART. 30 – DIREZIONI LAVORI

1. Il Direttore dei Lavori opera nel rispetto della normativa vigente in materia di direzione, misura e contabilità, assistenza al collaudo, rendicontazione e liquidazione tecnico contabile, coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori, redazione di eventuali varianti al progetto in corso d'opera, certificazione della regolare esecuzione, in conformità a quanto previsto dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018 , n. 49, Regolamento recante: «*Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione*», ed inoltre:

- a. fornisce al Responsabile del Procedimento assistenza amministrativa relativamente ad adempimenti imposti da norme cogenti (quali, ad esempio, quelli in materia di comunicazione agli Enti, all'Osservatorio, di subappalto e/o sub affidamento);
- b. produce al Responsabile del Procedimento sia mensilmente, sia in corrispondenza di Stati di Avanzamento Lavori e comunque in caso di problematiche o esigenze specifiche, una relazione, con valutazioni e considerazioni, sull'andamento tecnico – economico dei lavori con riferimento ai singoli interventi e al coordinamento fra gli stessi, in particolare, sull'avanzamento del cantiere, sulla produttività dell'impresa evidenziando eventuali difficoltà o ritardi. Tale relazione dovrà altresì contenere:
 - l'avanzamento del cantiere espresso in percentuale e calcolato esclusivamente su WBS terminate di cui al programma operativo lavori;
 - lo stato di corrispondenza economica tra le opere effettivamente eseguite e gli importi previsti nell'offerta dell'aggiudicatario della procedura di gara;
 - la corrispondenza dello stato di avanzamento temporale con il programma dei lavori.

- c. fornisce al Responsabile del Procedimento, contestualmente all'emissione dello Stato d'Avanzamento lavori, i dati necessari alla richiesta del D.U.R.C. da parte della Stazione appaltante;
- d. organizza riunioni settimanali di cantiere, in orario e giornata possibilmente fissi in accordo con il RUP e l'impresa per l'analisi dell'andamento dei lavori, degli adempimenti e delle problematiche connesse, compresa la redazione di un successivo report della riunione, inviato agli interessati;
- e. garantisce la redazione di tutti gli elaborati ed atti tecnici necessari (relazioni, domande, atti economici, contabili e grafici) alla perfetta e completa realizzazione dell'opera, ivi inclusi gli eventuali atti e i documenti tecnici di competenza del Direttore dei Lavori in ordine alla materiale fruibilità dell'opera;
- f. svolge tutti gli adempimenti correlati all'iscrizione di eventuali riserve dell'impresa esecutrice e trattazione delle medesime riserve nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa vigente;
- g. propone la redazione di perizie di variante in corso d'opera al progetto, nei limiti di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dandone immediata comunicazione al Responsabile del procedimento, contenente dettagliata relazione degli elementi utili per la valutazione dell'effettiva necessità e della congruità tecnico-amministrativa della variazione progettuale, tenendo presente che la variante proposta avrà seguito solo dopo l'autorizzazione scritta del predetto responsabile e, se in aumento, dopo l'assunzione del relativo impegno di spesa;
- h. accerta la corrispondenza delle opere realizzate con quelle autorizzate dalla stazione appaltante;
- i. ai fini del collaudo dell'intera opera, assiste la commissione di collaudo, successivamente individuata dalla stazione appaltante, per tutte le operazioni necessarie per l'emissione del relativo certificato;
- j. provvede ad ogni altro onere e/o adempimento correlato alla funzione specifica ed alla prassi consolidata in materia di Direzione Lavori, misura e contabilità, assistenza al collaudo, ivi compresa la redazione di relazioni riservate per il Responsabile del Procedimento;
- k. garantisce la presenza minima continuativa giornaliera di almeno un Referente Tecnico (Direttore Operativo o Ispettore di cantiere).

ART. 31 - PROPRIETÀ INTELLETTUALE E MATERIALE DEGLI ELABORATI, SUBENTRO O SOSTITUZIONE DEI PROGETTISTI

Il progetto resta di proprietà piena e assoluta dell'Amministrazione, la quale può introdurre tutte le varianti ed aggiunte che ritenga necessarie, senza che il progettista possa sollevare eccezioni di sorta, sempre che il progetto non venga modificato in modo tale che ne risultino alterati radicalmente gli aspetti più caratteristici o snaturati i criteri informativi essenziali. Restano altresì nella proprietà materiale e legale dell'Amministrazione gli elaborati, i documenti, gli atti, comunque formati e su qualunque supporto, prodotti dal professionista nell'ambito dell'incarico.

ART. 32 – COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

1. Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione sovrintende e dispone quanto necessario per il coordinamento in materia di sicurezza e salute durante l'esecuzione dell'opera attenendosi alle misure contemplate dalla normativa vigente, con riferimento particolare all'art. 92 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..
2. Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, fra l'altro:
 - a) verifica che il piano di sicurezza e coordinamento, redatto dall'aggiudicatario dei lavori nella fase di progettazione esecutiva, sia stato trasmesso a cura del Responsabile del Procedimento a tutte le

imprese esecutrici presenti a vario titolo in cantiere, con prova dell'avvenuto ricevimento e che quest'ultime abbiano correttamente recepito, unitamente all'invito esplicito alle stesse imprese a presentare eventuali proposte integrative che esse ritengano possano meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza;

b)ove necessario, adegua il suddetto piano di sicurezza e coordinamento;

c)in particolare, in caso di subappalto o di sub-contratto ad altre imprese esecutrici (o lavoratori autonomi):

- richiede e verifica tutte le imprese esecutrici presenti a vario titolo in cantiere, copia del piano operativo di sicurezza, ne verifica l'idoneità, assicurandone la coerenza con il piano di sicurezza e coordinamento;
- verifica per conto del Responsabile del Procedimento, l'idoneità tecnico professionale delle imprese esecutrici (e dei lavoratori autonomi ai sensi dell'all. XVII del D.lgs. 81/08 e s.m.i.) in relazione alle funzioni o ai lavori affidati.
- accerta che l'appaltatore abbia prodotto:
 - ✓ una dichiarazione circa la verifica, da esso effettuata, dell'idoneità tecnico professionale dell'impresa subappaltatrice/esecutrice;
 - ✓ una dichiarazione circa la verifica, da esso effettuata, della congruenza del Piano Operativo di Sicurezza del subappaltatore/esecutore, rispetto al proprio P.O.S., ai sensi dell'art. 97 comma 3, lett. B) del D.Lgs. 81/2008;

d)per conto del Responsabile del Procedimento, richiede all'appaltatore una dichiarazione relativa all'organico medio annuo, distinti per qualifiche, corredata degli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, all'INAIL ed alle Casse Edili nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

e)eventualmente propone tempestivamente e sovrintende all'esecuzione dei monitoraggi della rumorosità, delle vibrazioni provocate dalle lavorazioni e del campionamento dell'aria;

f)sottoscrive gli stati di avanzamento lavori garantendo la relativa liquidazione della quota parte di oneri della sicurezza;

g)produce, a lavori ultimati, i documenti aggiornati relativi all'opera eseguita con versione definitiva del fascicolo su supporto cartaceo e informatico;

h)supporta il direttore dei lavori nella verifica e controllo dei soggetti operanti in cantiere: a titolo esemplificativo e non esaustivo, imprese, operai e mezzi operatori, con riferimento all'impresa appaltatrice, ai subappaltatori, ma anche ai sub-contratti di nolo e/o fornitura (ivi compresi quindi anche i vettori che per conto dei fornitori accedono al cantiere).

ART. 33 – CERTIFICATO DI APPALTABILITÀ E DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE

1. Prima che si provveda alla pubblicazione del bando di gara per l'esecuzione dei lavori, e prima che si concluda la Verifica del Progetto Esecutivo, il direttore dei lavori rilascia un certificato delle verifiche antecedenti la consegna dei lavori dal quale risulti che avendo proceduto alle verifiche del progetto, in relazione al terreno, al tracciamento e a quant'altro occorre per l'esecuzione dei lavori, è accertata la corrispondenza del progetto dei lavori alle condizioni di fatto riscontrate e che non è intervenuta alcuna variazione che richieda modifiche al progetto approvato. Tale certificato è trasmesso immediatamente al responsabile del procedimento.

2. Prima che si proceda alla stipulazione del contratto il direttore dei lavori accerta che siano stati eseguiti tutti gli adempimenti richiesti al coordinatore per l'esecuzione e all'aggiudicatario in materia di piani di sicurezza.

3. Prima che si proceda alla consegna dei lavori il direttore dei lavori provvederà ad acquisire una copia della seguente documentazione, che conserva in proprio:

- a) verbale di cantierabilità, sottoscritto dal Direttore dei Lavori, dallo stesso responsabile dall'appaltatore, circa la permanenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori;
- b) contratto d'appalto, debitamente registrato o con l'annotazione della pendenza della registrazione; in quest'ultimo caso è trasmessa successivamente una copia registrata non appena disponibile;
- c) dichiarazioni dell'appaltatore, presentate in sede di procedura di gara, relative a:
 - iscrizione alla Camera di Commercio, industria, Artigianato e Agricoltura;
 - eventuale atto di mandato e di procura per associazioni temporanee o consorzi;
 - eventuale manifestazione di volontà di affidamento di lavori in subappalto o cottimo;
 - nominativo e recapito del direttore tecnico del cantiere dell'impresa appaltatrice e, se diverso, soggetto delegato a rappresentare la stessa impresa.

ART. 34 - RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE

1. La prestazione di direzione dei lavori comprende la partecipazione del direttore dei lavori, direttamente o tramite propri associati o assistenti, alle riunioni degli organi collegiali dell'Amministrazione, alle riunioni convocate presso la stessa Amministrazione o sul cantiere, per chiarimenti, illustrazioni, e ogni altra necessità, in relazione all'esecuzione dei lavori, alla interpretazione del contratto, alle controversie e ogni altro adempimento connesso.

2. La prestazione comprende altresì:

- a) la redazione di controdeduzioni e della relazione riservata in relazione alle eventuali riserve presentate dall'impresa esecutrice;
- b) la redazione di controdeduzioni o di una relazione in relazione alle eventuali contestazioni o esposti presentati da terzi circa l'andamento dei lavori.